

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 10088/2026
Roma, lì, 16/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1453/2025
MICHELE ROMANO		UP - 24/11/2025
FEDERICO MARIA MERIGGI		R.G.N. 28341/2025
LUCIANO CAVALLONE	- Relatore -	
ELISABETTA MARIA MOROSINI		

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere
le generalità e gli altri dati identificativi, a norma
dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. ██████████, difensore della parte civile, ██████████
██████████ che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Trieste, con la quale ██████████ è stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione ai reati di atti persecutori e danneggiamento aggravato e continuato, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

I giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputata per aver posto in essere condotte moleste e minacciose ai danni della persona offesa, attuale compagna del suo ex fidanzato. Le condotte contestate consistono nel sistematico ed ossessivo controllo dei movimenti della persona offesa e della sua autovettura, per cercare tracce della presenza del detto suo ex fidanzato, nonché nel danneggiamento della carrozzeria del veicolo della vittima,

Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a499b2ae - Firmato Da: LUCIANO CAVALLONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4dcfc1fe5e305024
Firmato Da: ENRICO SCARLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4121cf9ec1f52e3



rigato in più occasioni nel marzo 2021.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputata, affidando le proprie doglianze a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 612-*bis* cod. pen. e 192 cod. proc. pen., contestando la sussistenza di una condotta persecutoria dolosa, ovvero diretta nei riguardi della persona offesa, nonché la sussistenza dell'evento del reato.

Si osserva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto l'elemento soggettivo dallo stato d'animo della vittima e dalla percezione di quest'ultima di "sentirsi presa di mira", attribuendo all'imputata una finalità di controllo sulla stessa priva di riscontro fattuale. Secondo la prospettazione difensiva, l'intento dell'imputata sarebbe stato esclusivamente quello di controllare la vita del suo ex compagno (██████████). A sostegno di tale tesi, si evidenzia che l'imputata si sia limitata a osservare l'auto per cercare prove del passaggio dell'uomo (come oggetti o tracce), rivolgendo le sue rimostranze esclusivamente nei riguardi di quest'ultimo. Si sottolinea l'assenza di contatti diretti tra le due donne, le quali non si sarebbero mai parlate, scritte o telefonate. In punto di diritto, la difesa ricorda che per configurare le "molestie indirette" occorre una finalità di "subdola interferenza" nella vita privata della vittima, elemento qui mancante, poiché l'obiettivo era smascherare i tradimenti dell'uomo, ritenendolo l'imputata ancora legato a lei.

Quanto all'evento, la difesa lamenta l'assenza di riscontri oggettivi circa il "perdurante e grave stato di ansia", ritenendo che il mero fastidio o disturbo riferito dalla vittima o la mera apprensione non integrino la fattispecie se privi di riscontri sintomatici clinici o comportamentali. Si sottolinea l'assenza di proporzione causale tra le condotte (mere osservazioni dell'auto riferite da terzi) e l'asserito terrore di uscire di casa. A riprova dell'insussistenza di tale grave stato d'ansia, la ricorrente evidenzia che la querela era stata sporta dalla persona offesa soltanto a seguito dei danneggiamenti del marzo 2021, nonostante la condotta di osservazione dell'auto - che avrebbe dovuto generare l'ansia perdurante - fosse in essere, secondo l'accusa, già da oltre un anno.

3.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in ordine alla collocazione temporale dei fatti.

La ricorrente evidenzia come la Corte, pur confermando la condanna per un reato contestato "dal 20 gennaio 2020", ammetta in motivazione che la condotta criminosa sarebbe iniziata "almeno a settembre 2020", basandosi su un'unica testimonianza (teste ██████████) relativa a un episodio di osservazione dell'auto. Tale



discrasia renderebbe illegittima la condanna per il periodo antecedente, poiché la Corte non menziona alcun altro riferimento fattuale precedente a tale data. Inoltre, illogico sarebbe ancorare la decorrenza del reato a un singolo episodio del settembre 2020 (indugiare presso un'auto), il quale, se isolato, sarebbe privo di disvalore penale.

Infine, si deduce un ulteriore vizio logico laddove la sentenza impugnata riconduce l'inizio dell'*animus* vessatorio verso la parte offesa al marzo 2021 (in coincidenza con i danneggiamenti), sostenendo che l'imputata avrebbe "dirottato" la propria condotta sulla vittima solo dopo aver subito una condanna per *stalking* ai danni dell'ex compagno nel febbraio 2021. Tale ricostruzione motivazionale, che individua una sopravvenuta causale specifica nel marzo 2021, si porrebbe in contrasto con la data di inizio del reato indicata nel capo di imputazione e confermata in dispositivo.

3.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'attribuzione della responsabilità per i danneggiamenti del 9, 10 e 12 marzo 2021.

Si contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto provata la colpevolezza per tali episodi basandosi su un unico indizio, ovvero l'identificazione dell'imputata quale autrice del solo danneggiamento del 21 marzo 2021. Secondo il ricorrente, il ragionamento inferenziale basato sulla "inverosimiglianza di ipotesi alternative" violerebbe il canone normativo che richiede la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, i quali devono essere necessariamente plurimi e non ridursi a un singolo elemento indiziario. La difesa censura l'utilizzo, quale prova a carico, del mancato rinvenimento di un altro colpevole e la trasformazione di un sospetto in una prova piena.

3.4. Con il quarto motivo, si deduce difetto di motivazione in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale. La ricorrente censura la conferma della condanna al risarcimento di euro 4.500,00, sostenendo l'illegittimità del ricorso al criterio equitativo per la componente patrimoniale del danno (stimata in sentenza in euro 1.500,00).

Si argomenta che, trattandosi di spese per riparazioni di carrozzeria, il danno era suscettibile di precisa determinazione documentale (fatture o preventivi) e non sussisteva quella "impossibilità di prova" che legittimava la valutazione equitativa, dalla giurisprudenza di legittimità riservata al danno morale, laddove quello patrimoniale va provato nel suo preciso ammontare, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile: ciò che, nel caso di specie, non era stato evidenziato.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Preliminarmente, va ribadito che, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è possibile, in questa sede, esaminare il rapporto tra motivazione e decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l'adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella sposata nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).

Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistente o l'omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01).

La sentenza impugnata ha fornito una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici, confermando integralmente la decisione di primo grado.

2. Quanto alla responsabilità per il reato di atti persecutori (art. 612-*bis* cod. pen.), la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come la condotta dell'imputata non si sia limitata a sporadiche e casuali osservazioni dell'autovettura della rivale, ma si sia sostanziata in un sistematico controllo finalizzato a monitorare la vita privata e le frequentazioni della persona offesa.

I giudici di merito hanno accertato che l'imputata cercava ossessivamente l'auto della persona offesa per ispezionarne l'abitacolo, al fine di trovare tracce della presenza del ██████ in tal modo monitorando gli spostamenti della vittima, oltre che del suo compagno.

La Corte territoriale spiega che la vittima "era venuta a sapere che la ██████ controllava la sua auto" perché l'imputata telefonava al ██████ pretendendo spiegazioni sugli oggetti che vedeva all'interno dell'abitacolo: sicché, sempre a logico dire della Corte d'appello, era "inevitabile" che la ██████ si sentisse presa di mira, poiché l'imputata agiva "ben sapendo che l'ex compagno



le avrebbe riferito le telefonate" dell'imputata.

Peraltro, non è neppure vero che non vi sarebbero stati contatti diretti tra le due donne.

Come evidenziato dai giudici di merito, infatti, la condotta invasiva in esame si è manifestata anche presso il luogo di lavoro della persona offesa. È emerso, infatti, che l'imputata era solita transitare con l'auto davanti alla rosticceria dove lavorava la [REDACTED] e, in una specifica occasione, si è soffermata rivolgendo alla stessa l'espressione canzonatoria e (nel contesto in essere) certamente inducente a timore e ansia: "ciao bella".

Tanto, sempre secondo il razionale percorso motivazionale in esame, ha rafforzato nella vittima la percezione di essere costantemente scrutata e seguita nel suo quotidiano vivere: peraltro, acuita, sempre secondo i giudici di merito, dai danneggiamenti subiti dall'auto della vittima, logicamente ritenuti anch'essi riprova che l'imputata rivolgesse le sue condotte anche nei confronti della rivale, e non solo del [REDACTED]

La sussistenza dell'evento del reato, consistente nel perdurante stato d'ansia e nel mutamento delle abitudini di vita, è stata logicamente desunta dalla necessità della vittima di modificare il suo agire nel tentativo di sottrarsi al controllo dell'imputata, giungendo a variare, ripetutamente, i luoghi di sosta della propria autovettura. Al riguardo, la sentenza impugnata dà atto che la persona offesa, è stata costretta a spostare il veicolo dall'abituale parcheggio presso il supermercato [REDACTED] a quello del centro commerciale "[REDACTED]". Ciononostante, sempre a dire del giudice d'appello, l'imputata aveva localizzato l'auto anche in tale nuovo sito, proseguendo nella sua opera di ispezione e danneggiamento.

Tali circostanze, secondo la logica valutazione data dalla Corte territoriale, hanno ragionevolmente ingenerato nella vittima un senso di inevitabilità della persecuzione e di insicurezza diffusa, oltre a costringerla, come detto, a mutare il luogo di sosta dell'auto.

Trattasi di una motivazione logica, come tale incensurabile in questa sede.

3. Il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla collocazione temporale dei fatti e alla contraddittorietà tra il capo di imputazione ("dal gennaio 2020") e la ricostruzione probatoria ("dal settembre 2020" o "dal marzo 2021"), è infondato.

Va premesso che le decisioni di merito conformi, come noto, si saldano tra loro in un *unicum* motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01)



Nel caso di specie, la doglianza difensiva - secondo cui la condotta persecutoria sarebbe iniziata solo nel marzo 2021 (in coincidenza con i danneggiamenti) o al più nel settembre 2020 (data dell'avvistamento riferito dalla teste [REDACTED] non tiene conto della puntuale ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito.

La sentenza di primo grado, confermata dalla Corte territoriale, ha infatti accertato che la condotta di "controllo ossessivo" posta in essere dall'imputata non era sorta improvvisamente con l'acquisto della nuova autovettura Audi A3 da parte della vittima, ma preesisteva ad esso. Il Tribunale ha espressamente evidenziato che la persona offesa, ancor prima dei fatti del 2021, "tendeva a parcheggiare la sua precedente autovettura, una Ford Fiesta" nella medesima zona, ed era già a conoscenza del fatto che l'imputata "andava spesso a controllare la sua auto", chiedendo spiegazioni all'ex compagno sulla presenza, all'interno dell'abitacolo, di oggetti a quest'ultimo collegati. Tali circostanze fattuali, ribadite nella sentenza d'appello, non sono state minimamente contestate, né con l'appello, né con il ricorso a questa Corte.

Inoltre, la Corte d'appello precisa la data del commesso delitto a partire dal settembre 2020, facendo riferimento alla deposizione della teste [REDACTED] di cui alle pagine 7 e 10 del verbale dattiloscritto del 29 maggio 2023. Tanto non costituisce una rettifica del *tempus commissi delicti* che vizia la sentenza, ma rappresenta semplicemente l'individuazione di uno dei momenti di riscontro esterno di una condotta abituale che, come tipico del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., si è dipanata nel tempo con atti reiterati ed omogenei.

Parimenti infondata è la tesi secondo cui l'episodio riferito dalla teste [REDACTED] sarebbe privo di disvalore: nel contesto di un reato abituale, il singolo atto (l'avvicinarsi all'auto per ispezionarla), pur se apparentemente neutro, laddove isolato dagli altri, assume rilevanza penale in quanto tessera di un mosaico persecutorio volto a comprimere la libertà della vittima. O, per dirla in altri termini, ogni singolo atto di molestia, di per sé, non può integrare il delitto di atti persecutori: ma tanto non vale ove sia letto come parte di complesso quadro volto a intimorire o a coartare la vittima o a farne modificare le abitudini.

Deve, altresì, essere disattesa l'argomentazione difensiva secondo cui l'*animus* vessatorio sarebbe insorto nel marzo 2021, spostandosi sulla persona offesa solo a seguito della condanna dell'imputata per lo *stalking* ai danni dell'ex compagno. In realtà, la sentenza d'appello ha correttamente evidenziato che il movente, radicato nella gelosia, era unitario e preesistente e che le condotte si fossero semplicemente intensificate nel marzo 2021, sfociando nei danneggiamenti materiali, a seguito della detta condanna e considerato che



l'imputata, all'epoca dei fatti, era "sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento al [REDACTED] il che, secondo i giudici di merito, le aveva fatto rivolgere in modo preponderante la sua condotta vessatoria verso la [REDACTED]

In definitiva, non v'è alcuna contraddittorietà e illogicità nella sentenza d'appello, laddove, confermando quella di primo grado, si limita a precisare (all'interno del più ampio periodo preso in considerazione dal capo d'imputazione) il *tempus commissi delicti* e le modalità del fatto nei termini anzidetti.

4. Anche con riferimento al reato di danneggiamento aggravato, la Corte d'appello ha fatto buon governo delle regole sulla prova indiziaria.

La responsabilità per gli episodi del 9, 10 e 12 marzo 2021 è stata legittimamente desunta dalla prova certa acquisita in relazione all'ultimo episodio, avvenuto il 31 marzo 2021. In tale data, la condotta dell'imputata è stata non solo ripresa parzialmente in video, ma anche percepita direttamente dalla testimone oculare, [REDACTED]

Né può dirsi che sia stato valorizzato un solo indizio.

La contiguità temporale tra l'ultimo episodio (certamente commesso dall'imputata) e i pregressi, l'identità del bene colpito (la medesima autovettura Audi A3), l'identità del luogo dei fatti e del *modus operandi* (rigature della carrozzeria), la reiterazione degli stessi episodi sono tutti elementi che hanno indotto i giudici di merito a ricondurre, in modo per nulla illogico, men che meno manifestamente tale, l'intera serie di atti vandalici all'unica mano dell'imputata, escludendo l'ipotesi di un ignoto vandalo che agisse in parallelo negli stessi giorni e luoghi.

Trattasi, pertanto, di motivazione congrua, esente da vizi.

5. Infine, quanto alla liquidazione del danno, la censura sull'utilizzo del criterio equitativo è infondata.

Sono indeducibili anche le censure sulla quantificazione dell'importo risarcitorio, liquidato dal giudice d'appello senza alcuna illogicità, attraverso un criterio equitativo che costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione, se ragionevole e ancorato a precisi dati fattuali (sul possibile ricorso a tale criterio, si vedano, tra le tante, Sez. 5, n. 43053 del 30/09/2010, Arena, Rv. 249140-01; Sez. 4, n. 6732 del 17/02/1983, Saba, Rv. 159967).

La Corte territoriale, nella specie, ha chiarito di aver tenuto conto della natura e della esatta entità oggettiva del pregiudizio, provvedendo, poi, alla relativa stima (da ritenere prudentiale, stante l'entità della somma riconosciuta alla parte civile). Siffatta valutazione, adeguatamente argomentata, costituisce,



come detto, un accertamento di fatto incensurabile in questa sede in quanto privo di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258170-01; Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495-02), non essendo, per siffatte valutazioni, indispensabile il ricorso a perizie, al fine di accertare un dato valore economico del bene (così Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296-02, in relazione alla valutazione di particolare tenuità del danno).

In particolare, per quanto attiene al danno morale, liquidato in euro 3.000,00, i giudici d'appello hanno evidenziato la congruità della somma in ragione delle peculiarità del caso e riferendosi – in modo non manifestamente illogico – all'importo quantificato nella sentenza per il reato di atti persecutori commesso dall'imputata ai danni dell'ex compagno.

Relativamente al danno patrimoniale (indicato in euro 1.500,00), il ricorso all'equità è legittimato dall'evidenza fotografica dei plurimi danneggiamenti alla carrozzeria, la cui stima può ben essere operata in base alle nozioni di comune esperienza, non richiedendo necessariamente la produzione di fatture o l'esame peritale: potendo il giudice valutare l'entità del pregiudizio economico sulla base della natura e dell'estensione delle rigature documentate in atti e delle sue conoscenze.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono i rapporti personali di tipo familiare, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Trieste con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso, 24/11/2025

Il Consigliere estensore

Luciano Cavallone

Il Presidente

Scarlino Enrico Vittorio Stanislao

